



Ambienterosi
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
vicolo Gandine 7, 29121 Piacenza
rosabertuzzi@ambienterosa.net - P. IVA 01527290330
rosabertuzzi@avvocato-pec.it
www.ambienterosa.net

Cassazione penale sez. III – 30 settembre 2014 - Numero: 27689

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI – pneumatici esausti – stoccaggio in area esterna all'officina –

La Suprema Corte ha ritenuto che non sussiste il deposito temporaneo per la ritenuta durata indeterminata del deposito ed alla affermazione che non vi era una prova certa del mancato conferimento ma solo un "elevato grado di probabilità logica". Pertanto è onere del gestore del deposito il poter dimostrare la durata inferiore all'anno circa il deposito dei rifiuti.

Ecco la sentenza integrale :

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia	-	Presidente	-
Dott. FRANCO Amedeo	-	rel. Consigliere	-
Dott. DI NICOLA Vito	-	Consigliere	-
Dott. RAMACCI Luca	-	Consigliere	-
Dott. GRAZIOSI Chiara	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso - erroneamente qualificato come appello - proposto da:

A.S., nato a (OMISSIS);

e da:

N.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 4 giugno 2013 dal giudice del tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia;

udita nella pubblica udienza del 17 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, dichiarò A.S. e N.F., il primo in qualità di esecutore nonché presidente del consiglio d'amministrazione della ditta RO.AS. s.r.l., e il secondo in qualità di responsabile tecnico della suddetta ditta, colpevoli del reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, per avere effettuato la raccolta e la gestione in assenza di autorizzazione di rifiuti, costituiti da **pneumatici esausti**, provenienti dall'attività di gommista esercitata dalla ditta, mediante lo stoccaggio degli stessi all'interno di una area adiacente l'officina, e li condannò alla pena di Euro 5.000 di ammenda ciascuno, con la confisca e la distruzione degli pneumatici in sequestro.

Gli imputati, a mezzo dell'avv. Pietro Vittiello, propongono ricorso per cassazione deducendo:

1) vizio di motivazione per la erronea qualificazione come attività di raccolta e di gestione di rifiuti del deposito temporaneo realizzato dagli imputati.

Osservano che il fatto non integrava una attività di gestione dei rifiuti, bensì un deposito temporaneo presso il luogo di produzione ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, di cui sussistevano tutti gli elementi. Vi è infatti la prova **che il deposito ha avuto una durata inferiore all'anno e non già una durata indeterminata**. Lamentano che è stata pronunciata condanna senza la presenza di prove in grado di superare il ragionevole dubbio, ma sulla base "di un elevato grado

di probabilità logica", il che significa appunto che residuava un dubbio. Andava a maggior ragione assolto il N., il cui ruolo era meramente formale.

2) vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

4) vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca e distruzione degli pneumatici in sequestro, quando nessun sequestro è stato mai disposto ed è pacifico che gli pneumatici erano stati conferiti alla Metalsud sas per essere smaltiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nessuno dei quattro motivi può considerarsi manifestamente infondato, specialmente con riguardo al primo motivo - relativamente alla esclusione della qualificazione del fatto come **deposito temporaneo per la ritenuta durata indeterminata del deposito ed alla affermazione che non vi era una prova certa del mancato conferimento ma solo un "elevato grado di probabilità logica"** - ed al quarto motivo - in quanto gli pneumatici non erano stati mai sequestrati e nella stessa sentenza impugnata si da atto che subito dopo il sopralluogo erano stati regolarmente smaltiti.

Pertanto, il rapporto processuale di impugnazione si è regolarmente instaurato dinanzi a questa Corte, che quindi può e deve rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato sopravvenute dopo l'emissione della sentenza impugnata.

Nella specie, il reato si è consumato al più tardi alla data dell'accertamento del (OMISSIS). Pertanto, considerando il periodo di sospensione di 63 giorni (per astensione del difensore), la prescrizione è maturata l'8.6.2013.

Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014